

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO D'USO DEI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI CONSORTILI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del ____

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, adozione e modifiche.

- Il presente Regolamento stabilisce i criteri, le modalità e gli obblighi per un ordinato e corretto utilizzo, da parte dell'utenza, dei centri di raccolta consortili, siti in Alba – Corso Bra, Alba - Via Ognissanti, Bra – Corso Monviso, Bra – Pollenzo, Priocca, Canale, Montà, Monticello D'alba, Neive, Narzole, Novello, Sommariva Del Bosco, Santo Stefano Belbo, Pocapaglia, Cherasco, Cervere, Marene e La Morra ed eventuali altri centri che in futuro venissero realizzati.
- 2. Il presente Regolamento è emanato dal Co.A.B.Se.R. in qualità di soggetto deputato quale espressione dei Comuni consorziati al governo ed al coordinamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed adottato dai Comuni ove trovano sede i centri di raccolta di cui al precedente comma.
- 3. Il presente regolamento potrà essere modificato soltanto previa apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.A.B.Se.R. Qualsiasi modifica in deroga alla presente disposizione è nulla.
- 4. Il Gestore del Centro di Raccolta è tenuto a garantire la piena osservanza del presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni.

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. CO.A.B.SE.R: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti;
 - b. Centro di Raccolta: la struttura consortile al servizio della raccolta differenziata nel rispetto delle vigenti norme in materia (Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.), allestite e gestite nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute, dell'ambiente, nonché della sicurezza del lavoro.
 - c. Gestore: Soggetto incaricato dal CO.A.B.SE.R. alle operazioni di gestione complessiva del centro di raccolta.
 - d. Utenza domestica: famiglia che detiene la propria residenza o seconda casa presso una civile abitazione ubicata su uno dei comuni del CO.A.B.SE.R.
 - e. Utenza non domestica: attività commerciale, artigianale o di servizi con sede presso uno dei comuni del CO.A.B.SE.R.
 - f. Utente: qualsivoglia soggetto che, avendone titolo in quanto riconducibile ad Utenza TARI attiva in uno dei comuni facenti parte del COABSER, si reca presso il centro di raccolta per accedere al servizio.

Art. 3 – Accesso ai centri di raccolta consortili, modalità e obblighi.

 L'accesso al centro di raccolta è consentito esclusivamente ai cittadini residenti o intestatari di Utenza TARI attiva nei comuni nei comuni del CO.A.B.SE.R. nonché ai titolari di attività commerciali e artigianali ubicate sul territorio del Consorzio medesimo.

- 2. L'accesso è consentito alle autovetture senza limitazioni, ai furgoni e camioncini aventi massa complessiva non superiore a 35 quintali ed a mezzi agricoli di analoga portata.
- 3. All'interno dell'area i mezzi motorizzati dovranno procedere a passo d'uomo e i conducenti potranno sostare solo per il tempo necessario alle operazioni di scarico, rispettando l'ordine di entrata nel centro di raccolta, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, c. 3.
- 4. Gli utenti, al momento del loro ingresso nel centro di raccolta, sono tenuti a segnalare la loro presenza al Gestore, a qualificarsi come utenza domestica o non domestica, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del medesimo, ai dispositivi di cui alla cartellonistica ed a comunicare le generalità e la provenienza, qualora richiesto.
- 5. Le utenze non domestiche possono accedere ai centri di raccolta previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi nelle forme definite dal CO.A.B.SE.R. in accordo con il Gestore. Le utenze domestiche devono accedere ai centri di raccolta previa prenotazione allorché questa è resa obbligatoria dal CO.A.B.SE.R. in accordo con il Gestore. In caso contrario la prenotazione da parte delle utenze domestiche è facoltativa. L'utenza che ha effettuato la prenotazione è sempre tenuta ad esibirla al gestore non appena accede al centro di raccolta.
- 6. I dati e le informazioni fornite dalle utenze in sede di prenotazione dei conferimenti sono utilizzati dal Gestore previa verifica per la registrazione degli accessi nel rispetto del D.M. 08/04/08 e s.m.i.
- 7. Le varie categorie merceologiche dei rifiuti devono essere separate o disassemblate in origine (al domicilio) dall'utente che si deve attenere, in fase di conferimento al centro di raccolta, alle istruzioni impartitegli dal Gestore per la corretta separazione ed avvio al riutilizzo, riciclaggio o recupero.
- 8. Non è dovuto alcun compenso (in danaro o qualsivoglia altra dazione o regalia) a carico dell'utente a favore del Gestore, né quest'ultimo può farne richiesta alcuna.
- 9. Le utenze non domestiche che si configurano come produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (o pericolosi entro il limite di 30 Kg o l. al giorno) che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti per il conferimento al centro di raccolta sono tenuti a possedere l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali(D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 8).
- 10. Presso il centro di raccolta è a disposizione un'area dedicata al conferimento dei rifiuti che possono essere avviato al successivo riutilizzo, tramite il trattamento a centri di riuso autorizzati, laddove i beni sono nuovamente immessi sul mercato.
- 11. I rifiuti, una volta conferiti al centro di raccolta, ivi compresi quelli di cui al comma precedente, divengono di proprietà del gestore.

Art. 4 - Orari.

 L'accesso ai Centri di raccolta è consentito esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura che sono indicati nell'apposita tabella posta all'ingresso di ciascun Centro di raccolta e sono altresì pubblicati sul profilo internet del Co.A.B.Se.R. e del Gestore.

- 2. Eventuali modifiche dei giorni ed orari di apertura sono disposte esclusivamente dal CO.A.B.SE.R. con specifica Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Nel limite del rispetto dell' orario prescelto, le utenze che effettuano la prenotazione del conferimento beneficiano dell'accesso prioritario al centro di raccolta.

Art. 5 - Rifiuti ammissibili.

- Con riferimento alla normativa vigente, le utenze domestiche possono conferire ai centri di raccolta tutti i rifiuti domestici di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e riportati all'Allegato 1 del presente Regolamento, fatte salve le limitazioni quantitative ivi previste.
- 2. Fanno eccezione i rifiuti esclusi di cui al successivo articolo 6.
- 3. Le utenze non domestiche possono conferire ai centri di raccolta i rifiuti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e riportati all'allegato 2 del presente Regolamento.
- 4. L'elenco delle utenze non domestiche che possono accedere ai centri di raccolta è quello di cui all'allegato L quinques, Parte IV, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7, D.lgs. 116/2020 e riportato all'Allegato 3 del presente Regolamento.
- 5. Conformemente a quanto previsto al precedente art. 3, comma 7, i seguenti rifiuti:
 - a. Rifiuti dei mercati (CER 200302);
 - b. Imballaggi materiali compositi(CER 150105);
 - c. Imballaggi in materiali misti (CER 150106)

non sono conferibili al centro di raccolta in quanto tali, bensì come singola categoria di imballaggi mono-materiale, ricompresi all'elenco precedente, al fine di garantire e favorire il prioritario principio di avvio al riutilizzo, riciclaggio o recupero.

- 6. Nel rispetto della normativa vigente le utenze non domestiche possono conferire ai centri di raccolta i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
- 7. Le utenze non domestiche quali i distributori, installatori e gestori di centro assistenza tecnica di AEE possono altresì conferire al centro di raccolta i RAEE di origine domestica, secondo le modalità previste dal D.M. 08/03/2010 n° 65.
- 8. Oltre ai rifiuti di cui ai precedenti commi, sono ammessi al centro di raccolta soltanto i rifiuti urbani, definiti all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di seguito sinteticamente elencati:
 - a. rifiuti giacenti sulle strade pubbliche ed aree pubbliche o ad uso pubblico, sulle spiagge e rive dei corsi d'acqua;
 - b. rifiuti della manutenzione del verde pubblico;
 - c. rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali e che rientrano nell'elenco di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., fatta eccezione per i rifiuti esclusi di cui al successivo articolo 6).

Art. 6 - Rifiuti non ammessi.

1. E' vietato il conferimento al centro di raccolta dei rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in sintesi:

- a. i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile con l'eccezione di tutte le attività similari esercitate a livello hobbistico e comunque non a carattere professionale;
- b. i rifiuti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo con l'eccezione di tutte le attività similari esercitate a livello cosiddetto fai da te e comunque non a carattere professionale;
- c. i rifiuti dalle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, se diversi da quelli di cui al precedente art. 5, comma 3;
- d. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- e. i rifiuti da attività sanitarie, diversi da quelli di cui al precedente art. 5, comma 1;
- f. i veicoli fuori uso;
- 2. Non è altresì ammesso il conferimento presso il centro di raccolta:
 - a. dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108;
 - b. dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301;
 - c. della terra e roccia CER 200202.

Art. 7 – Divieti comportamentali.

- 1. È fatto espresso divieto di:
 - a. scarico, da parte di chiunque, di qualsiasi tipo di rifiuto all'esterno della recinzione del centro di raccolta;
 - b. scarico di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dagli appositi cassoni, contenitori, spazi delimitati o indicati con segnaletica all'interno del Centro di raccolta;
 - c. conferimento dei rifiuti di cui al precedente art. 5 in modo non separato per singola categoria merceologica;
 - d. conferimento ad opera di utenze domestiche che risiedono e non domestiche che hanno sede, al di fuori dei comuni consorziati:
 - e. cernita manuale dei rifiuti, asportare o manipolare per qualsiasi motivo i rifiuti all'interno dei cassoni, contenitori, spazi delimitati o indicati con segnaletica, l'utilizzo di fiamme libere ed ogni altra azione od omissione che possa mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità degli utenti e del Gestore:
 - f. sosta all'interno del centro di raccolta oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di conferimento dei rifiuti:
 - g. intralcio o la surroga all'operato del Gestore del centro di raccolta in qualsiasi forma, compreso il fermo dei veicoli in prossimità dell'ingresso, al fine di entrare in possesso del materiale ivi trasportato e destinato al conferimento;
 - h. posizionamento di scarrabili, contenitori o cassonetti destinati alla raccolta rifiuti ad opera di soggetti terzi (raccoglitori), senza l'espressa autorizzazione del Gestore.

Art. 8 - Vigilanza, controlli e sanzioni.

1. Le attività di vigilanza sul rispetto del presente Regolamento sono condotte dalla Polizia Municipale.

- 2. Ciascun Comune sede, il CO.A.B.SE.R. o il Gestore potranno, in qualsiasi momento, avvalersi di strumenti audiovisivi o di altro mezzo utile al controllo del Centro di raccolta, nel rispetto della normativa vigente.
- 3. Per tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i..

Art. 9 - Sanzioni.

- 1. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento comunale sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette e accessorie previste dal Titolo VI, Capo I, D. Lgs. 152/06 e s.m.i, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00, così come disposto dall'art. 134 bis del Regolamento municipale di Igiene urbana della Città di Bra, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 29.09.2014.
- 2. La violazione dei divieti, di cui al precedente art. 7 fermo restando l'addebito delle spese di bonifica, ove necessario, è considerato abbandono di rifiuti e, quindi, punito ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali.

 Per quanto non previsto dal presente Regolamento comunale si rinvia alle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" e s.m.i. (DM 13 maggio 2009), nonché alle altre norme statali, regionali e comunali emanate o emanande in materia.